CAMERA DEI DEPUTATI N. 3943

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI STANISLAO

Disposizioni concernenti l'utilizzo selettivo di navi radiate dai ruoli del naviglio militare per il ripopolamento della fauna ittica e la promozione del turismo subacqueo

Presentata il 2 dicembre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oltre a quelli delle navi antiche, di epoca risalente all'Impero romano, o al mondo greco, i fondali sono costellati dei resti di navi della seconda guerra mondiale, ma anche di aerei. Nelle mappe tracciate dalle varie associazioni di patiti del *diving*, l'esplorazione dei paesaggi marini mediante attrezzature subacquee, molte sono le segnalazioni dei resti che raccontano di infauste avventure marine di epoche diverse, a comporre una sorta di « guida turistica ». Il fascino emanato dalla scoperta di un relitto, più o meno antico, prescinde spesso dal valore storico di un ritrovamento, per sconfinare nel territorio della letteratura, della leggenda e dell'aneddotica. Ogni relitto porta con sé una storia peculiare, fatta di particolarità, di mistero, di approssimazioni e spesso di vere e proprie invenzioni popolari, fino a entrare a pieno titolo nel variopinto novero delle affascinanti leggende del mare.

Ai sensi della legge n. 157 del 2009 l'Italia ha ratificato la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

La Convenzione si compone di due parti: una prima di natura giuridica, composta da trentacinque articoli, che disciplina i diritti e i doveri riguardanti il patrimonio sommerso nei rapporti tra i vari Stati; la seconda un allegato, in cui si dettano una serie di regole comportamentali che gli Stati dovrebbero adottare nel compiere le ricerche archeologiche subacquee.

Sebbene l'Italia l'abbia ratificata a distanza di otto anni dalla sua adozione, il suo contenuto è ripreso chiaramente nell'articolo 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, dedicato appunto alla Convenzione UNESCO, che prevede che: « Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale [le ventiquattro miglia complessive stabilite come zona archeologica dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e resa esecutiva ai sensi della legge n. 689 del 1994] sono tutelati ai sensi delle "regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo", allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 ».

In particolare, l'articolo 94 fa riferimento all'annesso alla Convenzione, costituito da 36 regole distribuite in 14 paragrafi. Nel paragrafo I sono individuati i princìpi di carattere generale della materia, sancendo che la protezione del patrimonio culturale sommerso debba attuarsi prioritariamente attraverso la conservazione *in situ* dei beni ritrovati ed escludendo forme di un loro sfruttamento commerciale o speculativo che, comportandone la dispersione, sono ritenute incompatibili con le finalità di tutela. Saranno sempre da preferire metodi di ricognizione non distruttivi piuttosto che il recupero degli oggetti, laddove, ovviamente, questo non sia funzionale alla sicurezza dell'oggetto stesso; qualsiasi attività svolta sui beni « deve assicurare la debita acquisizione dei dati culturali, storici e archeologici » e consentire « l'accesso pubblico al patrimonio culturale subacqueo *in situ*, eccetto laddove tale accesso sia incompatibile con la protezione e la gestione del sito ». Il paragrafo II dell'annesso dispone che ogni intervento da effettuare sul patrimonio culturale subacqueo debba essere preceduto dall'elaborazione di uno specifico progetto, da sottoporre « per autorizzazione alle autorità competenti, che acquisiscono i pareri scientifici necessari », e che dopo l'approvazione costituirà la principale guida di tutte le operazioni.

Tutto ciò fa immaginare un mondo subacqueo bello da esplorare e utile per il ripopolamento della fauna marina intorno ai relitti di navi debitamente fatte affondare. La realtà dei fatti, però, e la storia degli scarsi controlli di cui soffre geneticamente il nostro Paese ci fa riflettere e ci pone di fronte una serie di problematiche non indifferenti.

È una triste realtà il metodo con il quale è stato gestito l'affondamento della petroliera cipriota di proprietà dell'impresa multinazionale Amoco, la *Milford Haven* nel Mar Ligure davanti alle coste di Arenzano nel 1991. Siamo di fronte a un fondale ancora devastato dal petrolio che, raggrumatosi, è diventato sfortunatamente parte integrante dell'ambiente marino della zona. I pescatori oggi, a distanza di vent'anni, pescano catrame invece che pesci e denunciano che le reti sono ogni giorno piene di catrame, che va accuratamente diviso dai pesci per poter vendere qualcosa e affermano, che due terzi del pescato sono petrolio. È evidente, pertanto, che i fondali intorno alla *Milford Haven* non si sono ancora decontaminati e che le attività di bonifica sono state scarse e inefficaci.

La questione relativa all'affondamento volontario delle navi radiate dai ruoli dei naviglio militare ci impone una serie di approfondimenti ulteriori e necessari per tutelare l'ambiente e l'ecosistema marini. È estremamente necessario valutare nei dettagli la possibilità di affondamento volontario delle navi attraverso un'apposita indagine conoscitiva con le audizioni dei più noti ambientalisti, degli etologi (per capire se tali relitti possano disturbare in qualche modo la fauna marina), studiosi di ecosistema, associazioni e fondazioni che si occupano del mare e del suo delicato equilibrio. La finalità della presente proposta di legge è pertanto quella di trovare il miglior utilizzo delle navi radiate dai ruoli del naviglio militare con l'obiettivo di valutare i reali e concreti vantaggi e svantaggi, i rischi e le opportunità relativi al loro affondamento volontario nel pieno rispetto di un ambiente sano e pulito, prerogativa fondamentale per la salute e per il benessere umani.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le regioni, con le province e con gli enti locali interessati, previo parere delle associazioni ambientaliste e dei soggetti che operano per la tutela del territorio e del mare, definisce un piano di dismissione per l'utilizzo selettivo delle navi radiate dai ruoli del naviglio militare, prevedendone l'eventuale affondamento, con l'obiettivo di costituire zone di ripopolamento ittico, di incrementare il patrimonio culturale sommerso e di incentivare il turismo subacqueo.

2. Le associazioni e i soggetti di cui al comma 1, per ogni nave radiata dai ruoli del naviglio militare e in relazione agli effetti nocivi che essa può produrre sull'ecosistema marino e sull'ambiente, esprimono un parere obbligatorio e vincolante sull'ipotesi di affondamento.

3. L'autorizzazione all'affondamento è di competenza della Marina militare, previa bonifica delle navi. La bonifica è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, al termine degli interventi, invia un'apposita relazione al Ministero della difesa.

4. Il Ministero della difesa predispone un piano di riutilizzo o di smaltimento delle navi radiate dai ruoli del naviglio militare per le quali non è stato autorizzato l'affondamento.

Art. 2.

1. Il Ministero della difesa istituisce il registro delle navi radiate e da radiare dai ruoli del naviglio militare.

€ 1,00

16PDL0043890